

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1158

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati il 25 ottobre 1994 degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)**

**e dal Ministro del tesoro
(DINI)**

**di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica
(PAGLIARINI)**

**col Ministro delle finanze
(TREMONTI)**

**col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(MASTELLA)**

**col Ministro della sanità
(COSTA)**

**e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
(URBANI)**

(V. Stampato Camera n. 1365-bis)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 1994*

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA****Art. 1.***(Esenzioni)*

1. Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole «lire 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni».

2. Il comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. Sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, dal momento della diagnosi certa, e i titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, purchè appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessanta anni e i disoccupati. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle

forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.

16-bis. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma 16-*quinquies* del presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991.

16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera *b*). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni nonchè per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15.

16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarità delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionati, nonchè sulla veridicità delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette, previste dal comma 16. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal codice penale.

16-*quinquies*. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono esenti da *ticket* tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o accreditate

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 118 del 30 aprile 1984».

3. Le disposizioni di cui ai commi 16 e 16-ter dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano fino al 30 settembre 1995.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità provvede con proprio decreto ad aggiornare il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 118 del 30 aprile 1984.

Art. 2.

(Prestazioni specialistiche)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, è sostituito dal seguente:

«3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta può contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione ogni ricetta non può contenere più di sei tipi di prestazioni; per ciascun tipo di prestazione il numero massimo di sedute, anche in caso di cicli terapeutici, è fissato in un numero non superiore a dodici».

Art. 3.

(Ospedali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, i direttori generali e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali provvedono, entro il

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla disattivazione o alla riconversione degli ospedali che non raggiungevano alla data del 30 giugno 1994 la dotazione minima di 120 posti letto, esclusi quelli specializzati, anche operando le eventuali conseguenti trasformazioni di destinazione in strutture non ospedaliere. Le regioni, sulla base di criteri di classificazione degli ospedali specializzati stabiliti con decreto del Ministro della sanità da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano l'elenco regionale degli ospedali specializzati. Scaduto un ulteriore termine di trenta giorni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, esercita i poteri sostitutivi. La presente disposizione si applica alle singole strutture ospedaliere, ancorchè accorpate ai fini funzionali ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane e delle isole minori, ed alla densità e distribuzione della popolazione, le regioni possono autorizzare il mantenimento in attività dei suddetti ospedali.

2. Qualora i direttori generali e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali non provvedano nei termini di cui al comma 1, ferma restando a carico degli stessi la responsabilità patrimoniale per le spese disposte, oltre il termine stabilito, per la gestione delle anzidette strutture, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 provvede in via sostitutiva la regione entro i successivi trenta giorni. Scaduto tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni ad adottare le misure adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, individuati sulla base delle rilevazioni ufficiali del sistema informativo sanitario; in tale ultima ipotesi si applica alla regione una riduzione pari al 30 per cento della eventuale quota spettante del fondo di riequilibrio di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legi-

slativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Al personale risultato in esubero a seguito delle disattivazioni o delle riconversioni di cui al comma 1 si applicano le misure di mobilità previste dalla normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano misure di mobilità di ufficio da applicare prioritariamente all'interno dell'unità sanitaria locale e successivamente nell'ambito del territorio regionale. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Le procedure sono completate entro sessanta giorni dalla data delle disattivazioni o delle riconversioni di cui ai commi 1 e 2. Scaduto tale termine il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni ad adottare le misure adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari *ad acta* per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

4. Le trasformazioni di destinazione di cui al comma 1 sono prioritariamente finalizzate all'attivazione di residenze sanitarie assistenziali (RSA) per anziani non autosufficienti, facendo anche ricorso al programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Al fine di consentire con immediatezza l'entrata in funzione delle suddette residenze nelle strutture ospedaliere dismesse, le disposizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1990, sono sospese per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e acquisito il parere degli operatori del settore e delle associazioni dei gestori, sono definiti, anche in relazione alla situazione esistente negli altri Paesi dell'Unione europea, i nuovi requisiti

dimensionali per le RSA nonchè i criteri per il graduale adeguamento agli stessi delle strutture esistenti. Le regioni possono prevedere che la gestione delle residenze sanitarie assistenziali sia affidata ad organismi pubblici, privati o misti, disciplinando le modalità di controllo della qualità delle prestazioni e del servizio reso. L'organismo affidatario della gestione della RSA fa fronte in via prioritaria al fabbisogno di personale mediante l'assunzione di personale di corrispondente qualificazione professionale, proveniente, su base volontaria, dai servizi dimessi dell'unità sanitaria locale, fermo restando il riconoscimento dell'anzianità di servizio e di qualifica.

5. Nel quadro delle attivazioni delle strutture residenziali previste dal progetto obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1994, utilizzando se necessario anche le strutture ospedaliere disattivate o riconvertite a norma del comma 1, le regioni provvedono alla chiusura in tutto o in parte dei residui ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996. I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dimessi sono destinati dall'unità sanitaria locale alla produzione di reddito, attraverso la vendita anche parziale degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici. I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996», approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico.

6. Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono, oltre alla contabilità prevista dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di una contabilità separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti

e indiretti, nonchè delle spese alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo.

7. Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio.

8. Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità sanitarie locali, i presidi ospedalieri e le aziende ospedaliere devono tenere, sotto la personale responsabilità del direttore sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari. Tale registro sarà soggetto a verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni. Tutti i cittadini che vi abbiano interesse possono richiedere notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia della riservatezza delle persone.

9. Le regioni definiscono nel proprio piano sanitario, anche mediante aggiornamenti, il tasso minimo di occupazione dei posti letto per singole tipologie di reparto. I direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono alla riduzione del numero dei posti letto in dotazione ai reparti che si discostano in misura superiore al 5 per cento dal tasso regionale di cui al presente comma, provvedendo altresì al ridimensionamento degli organici e alla conseguente mobilità del personale, fermo restando il rispetto delle durate medie di degenza definite nel Piano sanitario nazionale.

10. Nei casi in cui l'accesso ad ambulatori pubblici, o convenzionati, o accreditati, dotati di attrezzature di alta tecnologia preveda liste di attesa superiori a sette giorni, il direttore generale dell'azienda interessata dispone che l'ambulatorio garantisca il servizio per un congruo orario

settimanale tale da ridurre i tempi di attesa al di sotto del citato termine di sette giorni.

11. Nei casi in cui i reparti ospedalieri chirurgici presentino liste di attesa per il ricovero o l'intervento chirurgico, i direttori generali delle aziende interessate dispongono l'attivazione di più turni giornalieri di sala operatoria.

12. I direttori generali delle aziende ospedaliere e delle unità sanitarie locali responsabili di presidi ospedalieri provvedono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione del 10 per cento dei posti letto in posti di soggiorno in regime alberghiero per gli assistiti che, pur necessitando di sorveglianza, non necessitano di terapia per acuti.

Art. 4.

(Dotazioni organiche)

1. La revisione delle dotazioni organiche ed i processi di mobilità del personale sono in particolare finalizzati all'obiettivo del pieno utilizzo delle strutture pubbliche, secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996. I direttori generali ed i commissari straordinari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, avvalendosi anche dei poteri loro attribuiti in materia di definizione dell'orario di servizio e di articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, assicurano l'apertura al pubblico dei servizi per un congruo orario settimanale, il potenziamento delle attività di *day hospital* e la riduzione dei tempi di attesa per le attività ambulatoriali.

2. Per il primo semestre dell'anno 1995 si applica il divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'articolo 19; per il secondo semestre, per la copertura dei posti che si rendono vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1995, le regioni possono autorizzare nuove assunzioni, entro il limite del 10 per cento delle cessazioni per il ruolo amministrativo e del

30 per cento delle cessazioni per gli altri ruoli, previa verifica dei carichi di lavoro ed esclusivamente dopo aver esperito le procedure di mobilità, da effettuarsi tra il personale del comparto sanità in ambito locale, regionale, interregionale, secondo tale ordine di priorità, e d'ufficio, per motivate esigenze di servizio, e dopo che le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere abbiano provveduto all'utilizzazione del personale risultante in esubero a seguito della disattivazione o della riconversione degli ospedali di cui all'articolo 3 ed a seguito degli accorpamenti e delle riorganizzazioni delle strutture e dei servizi del territorio di competenza. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano al personale sanitario delle unità di terapia intensiva e di rianimazione.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1996 la corresponsione dell'indennità di tempo pieno di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, è sospesa, limitatamente al 15 per cento del suo importo per il personale dipendente che esercita l'attività libero-professionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche. Il direttore generale ed il commissario straordinario dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono responsabili dell'applicazione del presente comma. Al dipendente che illegittimamente percepisce l'indennità di tempo pieno si applicano le disposizioni dell'articolo 2119 del codice civile in materia di risoluzione del contratto di lavoro per giusta causa. La mancata attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, comporta la immediata risoluzione del contratto del direttore generale ai sensi dell'articolo 3, comma 6, penultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed agli istituti zooprofilattici sperimentali.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. I giudizi di idoneità di cui agli articoli 8, commi 1-*bis* e 8, e 18, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli di cui all'articolo 26, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si svolgono a partire dal 1° settembre 1995.

Art. 5.

*(Pagamento a tariffa e acquisto
di beni e servizi)*

1. La spesa per l'acquisto di beni e servizi non può superare, a livello regionale, l'importo registrato nell'esercizio 1993 ridotto del 17 per cento per l'anno 1995, del 15 per cento per l'anno 1996 e del 13 per cento per l'anno 1997. Per l'anno 1995 viene individuato l'ammontare per cassa delle somme destinate all'acquisto di beni e servizi. Le regioni tramite i direttori generali e i commissari straordinari provvedono ad individuare i funzionari responsabili delle somme destinate ai fornitori e ai prestatori di servizi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi agli interessi passivi richiesti dai fornitori o dai prestatori di servizi in caso di ritardato pagamento rientrano nella responsabilità contabile del funzionario delegato e del direttore generale o del commissario straordinario in caso di mancato controllo. In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nè direttamente nè indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime.

2. Le regioni attivano osservatori di controllo dei prezzi di beni e servizi, con particolare attenzione alle attrezzature tecnico-medicali, ai farmaci e al materiale diagnostico. Le regioni, ogni sei mesi a

decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano una relazione al Ministro della sanità e ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti.

3. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, le regioni possono individuare forme di centralizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, fissare prezzi di riferimento per categorie di beni e servizi e promuovere il pagamento dei fornitori entro il termine massimo di novanta giorni.

4. L'affidamento e il rinnovo a terzi di servizi di pertinenza dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono subordinati alla contestuale disattivazione dei corrispondenti servizi direttamente gestiti ed il relativo personale è posto in mobilità d'ufficio. Il personale che non ottempera al trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

5. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalità di finanziamento delle aziende ospedaliere sulla base dei seguenti principi:

a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno 1995 di una quota del fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti;

b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a fronte del finanziamento erogato secondo le modalità di cui alla lettera a) devono formare oggetto di apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione, ne stabilisca quantità presunte e tipologia in relazione alle necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pub-

blica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra regione e unità sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e presidi ospedalieri con autonomia economico-finanziaria, dall'altra. La verifica a consuntivo, da parte, rispettivamente, delle regioni e delle unità sanitarie locali dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti, forma criterio di valutazione per la misura del finanziamento delle singole aziende ospedaliere o dei presidi stessi da erogare nell'anno successivo;

c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attività libero-professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;

d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni.

7-bis. La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto nella misura dell'80 per cento di cui al comma 7. Sulla base delle suddette tariffe sono altresì effettuate le compensazioni della mobilità sanitaria interregionale.

7-ter. Il sistema di finanziamento di cui al comma 7, valido per l'anno 1995, dovrà essere progressivamente superato nell'arco di un triennio, al termine del quale si dovrà accedere esclusivamente al sistema della remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici e privati».

6. A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. La facoltà di libera scelta da parte

dell'assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema della remunerazione a prestazione. Per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera nei confronti dei soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe.

Art. 6.

(Spesa farmaceutica)

1. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei *ticket*, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento.

2. Fino al 30 settembre 1995 il prezzo dei farmaci che abbiano fatto registrare nel corso del primo semestre del 1994 un aumento del fatturato a carico del Servizio sanitario nazionale, in rapporto al primo semestre del 1993, pari al 10, 20, 30, 40 per cento ed oltre, è ridotto rispettivamente del 3, 6, 9 e 12 per cento rispetto al prezzo medio europeo risultante al 15 ottobre 1994. I prezzi dei farmaci applicati in tale data restano in vigore fino al 30 settembre 1995.

3. Il direttore generale o il commissario straordinario della unità sanitaria locale è direttamente responsabile per le somme indebitamente corrisposte ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta convenzionati in caso di omissione o inesatta esecuzione degli obblighi posti a carico degli stessi. È altresì direttamente responsabile del rispetto dei termini e della regolarità di tutte le spettanze ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta come previsto dai rispettivi contratti di lavoro.

4. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1995 è determinato in lire 9.000 miliardi. Qualora la spesa per l'assistenza farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni effettuate al termine del primo semestre del 1995, superiore al predetto limite, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procederà alla riclassificazione di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sulla base dei consumi farmaceutici nell'anno 1994.

5. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica è determinato in lire 9.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, salvo diversa determinazione adottata con apposita norma della legge finanziaria per gli anni medesimi. Entro il 15 settembre 1995 il Governo trasmette ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti una relazione tecnica sull'andamento, nel primo semestre del 1995, della spesa per l'assistenza farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché sull'andamento previsto per l'intero 1995 e per il 1996, anche sulla base della disciplina prevista dall'articolo 7 e delle determinazioni adottate dalla Commissione unica del farmaco, in materia di riclassificazione delle specialità medicinali e dei prodotti galenici, e dal CIPE in materia di fissazione della quota di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale per ciascun farmaco di riferimento.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 e al secondo periodo del comma 4 del presente articolo si applicano fino al 30 settembre 1995. Il settimo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.

7. Il Ministro della sanità, entro il 31 gennaio 1995, emana norme per la registrazione di galenici industriali generici per tutti i principi attivi per i quali sia decaduta la protezione brevettuale; tali prodotti vengono inseriti tra i prodotti concedibili attraverso il Servizio sanitario nazionale nella fascia a) prevista dalla legge 24

dicembre 1993, n.537, con prezzo al pubblico non superiore al 75 per cento della corrispondente specialità medicinale. Le specialità medicinali per le quali venga registrato un corrispondente generico vengono contestualmente poste nella classe *b*) con partecipazione alla spesa del 50 per cento a carico dei cittadini assistiti.

Art. 7.

(Norme in materia di classificazione delle specialità medicinali - Esenzioni)

1. Entro il 30 giugno 1995 la Commissione unica del farmaco provvede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei prodotti galenici, esclusi i prodotti di automedicazione e quelli senza obbligo di ricetta medica, in classi omogenee per attività terapeutiche, suddivise in sottoclassi omogenee per struttura chimica e meccanismo di azione, provvedendo, ogni sei mesi, ai necessari aggiornamenti. Trascorso il termine indicato, l'indicazione della sottoclasse di appartenenza delle specialità medicinali e dei prodotti galenici è effettuata all'atto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

2. Il Ministro della sanità trasmette, prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i provvedimenti della Commissione unica del farmaco ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti.

3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, nell'ambito di ciascuna sottoclasse, sulla base dell'efficacia terapeutica, dell'uso consolidato, della tollerabilità, della diffusione internazionale e del rapporto qualità/prezzo, valutato sul ciclo di terapia, è individuato un farmaco di riferimento.

4. I prezzi dei farmaci di riferimento sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo criteri individuati dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti analoghi ed inerenti il medesimo principio attivo nell'ambito dell'Unione europea; nel caso in cui venga individuata come farmaco di riferimento una specialità medicinale la cui anzianità di registrazione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sia superiore a quindici anni, la quota di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale non potrà essere superiore al prezzo del prodotto galenico contenente il medesimo principio attivo.

5. Lo sconto praticato alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri nonchè agli istituti di ricovero e cura sulle specialità medicinali e sui prodotti galenici è stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate, e non può essere inferiore a quanto previsto all'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.

6. Il medico convenzionato che prescrive un farmaco con prezzo superiore a quello del farmaco di riferimento appartenente alla medesima classe è tenuto a darne comunicazione all'assistito; in caso di grave intolleranza verso un principio attivo documentata da diagnosi clinica, conservata a cura del medico prescrivente, all'assistito può essere prescritto un farmaco equivalente che viene rimborsato dal Servizio sanitario nazionale al netto dell'eventuale quota di compartecipazione comunque dovuta dall'assistito per il farmaco di riferimento cui ha manifestato intolleranza o allergia.

7. Il medico convenzionato può prescrivere un prodotto galenico, il cui principio attivo sia identico a quello della specialità medicinale di riferimento, che viene rimborsato dal Servizio sanitario nazionale nei limiti della quota di rimborso prevista per il relativo farmaco di riferimento, secondo quanto previsto dalla tariffa nazionale dei medicamenti.

8. Al fine di mantenere la spesa farmaceutica entro l'importo di lire 9.000 miliardi per l'anno 1995, il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, stabilisce, entro sessanta giorni dalla riclassificazione delle specialità medicinali di cui al comma 1, la quota di rimborso, rispetto al prezzo del farmaco di riferimento, a carico del Servizio sanitario nazionale per tutti i farmaci contenenti la medesima tipologia di principio attivo.

9. L'eventuale differenza tra il prezzo del farmaco e la quota a carico del Servizio

sanitario nazionale è corrisposta dall'assistito all'atto del prelievo del farmaco.

10. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un Comitato di sorveglianza della spesa farmaceutica che, sulla base dei flussi di spesa forniti dal Ministero del tesoro, provvede a verificarne l'andamento e a predisporre una relazione trimestrale al Ministro della sanità e al CIPE. La relazione trimestrale è successivamente trasmessa dal Ministro della sanità ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti.

11. Il Comitato di cui al comma 10 è presieduto da un direttore generale nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ed è costituito da funzionari del Ministero stesso e del Ministero della sanità.

12. Sulla base della relazione trimestrale di cui al comma 10, il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, provvede a periodici aggiornamenti delle quote di rimborso.

13. Nel caso in cui il farmaco sia a carico del Servizio sanitario nazionale è dovuta dall'assistito una quota fissa per ricetta stabilita in lire 3.000 nel caso in cui sia prescritta una sola confezione e in lire 6.000 nel caso in cui siano prescritte due o più confezioni.

14. Sono esentati dal pagamento della quota di cui al comma 13 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni, nonchè gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, i grandi invalidi per servizio, gli invalidi civili al 100 per cento e i grandi invalidi del lavoro.

15. Sono esentati dal pagamento della differenza di cui al comma 9, fino a concorrenza del prezzo del relativo farmaco di riferimento, i portatori di patologie neoplastiche maligne, dal momento della diagnosi certa, e i titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dal pagamento della differenza di cui al comma 9, fino a concorrenza del prezzo del relativo farma-

co di riferimento, purchè appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessanta anni e i disoccupati. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dal pagamento della differenza di cui al comma 9, fino a concorrenza del prezzo del relativo farmaco di riferimento, e solo per le prestazioni individuate dal citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991.

16. Per le prestazioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i soggetti di cui ai commi 14 e 15 del presente articolo, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti esclusivamente al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 6.000.

17. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sono soppresse le parole: «e sulla compatibilità finanziaria delle prestazioni farmaceutiche».

18. Il comma 3 dell'articolo 7 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, si applica solo per farmaci con prezzo uguale o inferiore a quello del farmaco prescritto.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1995. A decorrere da tale data sono abrogati i commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 8.

(Assistenza farmaceutica)

1. La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti galenici con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi, per i quali si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531. Fino al 31 marzo 1995 per i farmaci indicati dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi articoli e per i farmaci a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica, la prescrizione è limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta.

2. Entro il 31 marzo 1995 il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, a definire per ciascuna categoria di farmaci destinati alla cura delle patologie di cui al citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 il confezionamento ottimale per ciclo di terapie, prevedendo fra l'altro *standard* di confezionamento a posologia limitata destinati ad evidenziare possibili fenomeni di intolleranza nonchè l'efficacia del farmaco; conseguentemente, la prescrizione per tali farmaci è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta.

Art. 9.

(Norme finali)

1. Alle unità sanitarie locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli eventuali disavanzi di gestio-

ne, ferma restando la responsabilità diretta delle predette unità sanitarie locali, provvedono le regioni con risorse proprie, con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capo, in quanto costituente fonte di responsabilità patrimoniale, deve essere tempestivamente e circostanziatamente denunciata alla competente procura regionale della Corte dei conti, ai fini di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 10.

(Età per il pensionamento di vecchiaia)

1. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

2. I limiti di età previsti dalla tabella C di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono allineati, per categorie e livelli omologhi, ai limiti di età previsti dalla tabella A allegata alla stessa legge. Coloro che si trovano a quattro anni dagli attuali limiti di età possono chiedere l'applicazione di questi ultimi limiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

(Pensionamenti di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza delle pensioni di anzianità, per le quali è richiesta un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, è stabilita al 1° gennaio di ciascun anno. In sede di prima applicazione la decorrenza è fissata al 1° gennaio 1996,

fatta eccezione per le pensioni liquidate con un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 40 anni.

2. L'importo del trattamento pensionistico di anzianità a favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle forme di previdenza sostitutive ed esonerative dell'assicurazione predetta e alle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi è ridotto, in via permanente, nella misura del 3 per cento per ogni anno di anticipazione della decorrenza del predetto trattamento rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti al momento di tale decorrenza, qualora non sia stato conseguito il requisito contributivo massimo utile. In ogni caso la riduzione non può superare la misura del 50 per cento.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai pensionamenti anticipati di anzianità a carico dei regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, con riferimento al requisito di età per la pensione di vecchiaia operante per gli uomini in tale assicurazione. È abrogato il comma 16 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la relativa tabella A.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai trattamenti di pensione anticipata, rispetto ai limiti di età stabiliti nei regimi pensionistici di base per il pensionamento di vecchiaia o per la cessazione dal servizio, erogati da forme obbligatorie integrative o aggiuntive di previdenza disciplinate da disposizioni di legge, da regolamenti o da accordi collettivi. Restano escluse le prestazioni erogate da forme private di previdenza gestite senza oneri a carico dello Stato o degli enti pubblici.

5. Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come modificato dal comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissato al 1° gennaio dell'anno successivo

a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva o di servizio richiesto dai rispettivi ordinamenti. In sede di prima applicazione il predetto termine è fissato al 1° gennaio 1996, fatta eccezione per le pensioni liquidate con un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 40 anni. Per il personale del comparto scuola il predetto termine rimane immutato.

6. La riduzione di cui ai commi 2 e 3 non opera per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno conseguito un'anzianità contributiva o di servizio pari o superiore a 37 anni. La riduzione non opera, altresì, per i soggetti che alla data medesima hanno maturato un'anzianità contributiva o di servizio pari o superiore a 34 anni, semprechè, all'atto del conseguimento della prestazione pensionistica, la predetta anzianità sia pari a 37 anni; per i medesimi soggetti resta ferma la possibilità di conseguire il trattamento di pensione al compimento dei 35 anni di anzianità contributiva o di servizio con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, nei casi di pensionamento anticipato, specificamente previsti da norme derogatorie, connessi ad esuberi strutturali di manodopera e nei casi di trattamento di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8. La lettera *b)* del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituita dalla seguente:

«*b)* per i giornalisti professionisti: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia per coloro che possono far valere almeno venticinque anni di anzianità contributiva presso l'INPGI e un'età non inferiore a 55 anni con integrazione a carico dell'INPGI di non più di cinque anni di contribuzione. In ogni caso non può essere superato il tetto dei 33 anni di contributi INPGI;».

9. Per i soggetti che liquidano la pensione di anzianità in base alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è consentito il totale

cumulo della pensione con il reddito da lavoro dipendente prodotto, presso altro datore di lavoro, successivamente allo stato di inoccupazione esistente all'atto della decorrenza della pensione, e con i redditi da lavoro autonomo. Fermo restando l'obbligo derivante dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per i periodi di attività lavorativa successivi al pensionamento è dovuto, a titolo previdenziale, esclusivamente un contributo di solidarietà alla gestione che eroga la prestazione nella misura del 10 per cento del reddito da lavoro, da ripartirsi in eguale misura tra datore di lavoro e lavoratore dipendente ovvero a totale carico del lavoratore, nel caso di lavoro autonomo.

Art. 12.

(Perequazione automatica delle pensioni)

1. Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.

Art. 13.

(Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di pensione)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili, con esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche regolate da ordinamenti che rinviano alle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante.

4. La pensione di cui al comma 3 è reversibile, con riferimento alle categorie di superstiti aventi diritto, in base all'aliquota in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

5. Le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 14.

(Modifiche alle norme per la liquidazione dell'indennità di buonuscita)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente:

«3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1° dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988; entro il 1997 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1989 - 31 dicembre 1990; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1991 - 31 dicembre 1992 ed entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 novembre 1994».

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente:

«1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per gli anni 1996 e 1997, in lire 2.500 miliardi per gli anni 1998 e 1999 ed in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno 2000».

Art. 15.

(Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

maturate a decorrere da tale data. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ogni cinque anni formula una proposta per la determinazione dei parametri relativi al rendimento delle pensioni in maniera tale che sia assicurato l'equilibrio delle gestioni nei successivi quaranta anni, tenuto conto anche dei contributi assicurati dai bilanci dello Stato. La prima verifica dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 1995. Entro il 30 giugno 1995 il Governo, sentiti i sindacati, procede alla prima verifica degli attuali parametri e predispone un'iniziativa legislativa per la loro correzione tenendo presenti i problemi di equità tra le generazioni.

2. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, qualora per gli stessi intervenga la privatizzazione ivi prevista.

3. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le parole: «a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «a dieci anni».

4. La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui agli articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59; già differita dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ulteriormente differita al 1° luglio 1996.

Art. 16.

(Condono previdenziale ed assistenziale)

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come

modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 31 marzo 1995 i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti la anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.

3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

5. I soggetti che provvedono al versamento della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, alle scadenze,

già previste dal decreto stesso, rispettivamente, del 30 settembre e del 30 novembre 1994, non sono tenuti al pagamento della maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, nè del diritto di mora del 4 per cento, previsti per tali rate dal predetto decreto-legge.

6. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono regolarizzare le loro posizioni debitorie relative agli anni 1993 e precedenti, anche nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), tramite il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.

7. Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 6 è effettuato in rate trimestrali consecutive, di importo non inferiore a lire 1.000.000 decorrenti dal 10 giugno 1995, non superiori a 15. La rateizzazione si applica anche per il pagamento o la restituzione dei contributi agricoli unificati dovuti, nel periodo, in base a titolo esecutivo. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, nonchè di un diritto di mora del 4 per cento. Nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti dello SCAU il versamento di cui al presente comma è effettuato in 5 rate trimestrali consecutive.

8. Per avvalersi delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7, gli interessati devono presentare allo SCAU per i contributi agricoli unificati apposita domanda di regolarizzazione, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al comma 9, entro il termine perentorio del 15 gennaio 1995. Nei casi di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro alla domanda di pagamento agevolato deve essere allegata, a pena di decadenza, la denuncia dei rapporti

di lavoro intercorsi nel periodo di riferimento.

9. I richiedenti, a pena di inammissibilità della domanda, sono tenuti a versare:

a) per le posizioni debitorie fino a lire 3.000.000 una somma pari all'importo totale dei soli contributi omessi in tutto o in parte, che estingue totalmente l'obbligazione contributiva ivi compresi interessi e sanzioni;

b) per le posizioni debitorie superiori a lire 3.000.000, in acconto una somma pari a un decimo del debito totale per i soli contributi omessi, elevata a quattro decimi nei casi di omessa denuncia dei lavoratori agricoli, ed una somma pari ad un quinto del debito residuo alla data del 31 marzo 1995. Per ciascuno dei predetti versamenti l'importo non può essere inferiore a lire 1.000.000.

10. I crediti per contributi di importo non superiore a lire 30.000 dovuti allo SCAU alla data del 31 dicembre 1993 unitamente agli accessori di legge, nonché gli importi dovuti per accessori di legge dalle ditte per inadempienze degli obblighi contributivi, riferiti a periodi fino al 31 dicembre 1993 e soddisfatti entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione.

11. I contributi omessi sono calcolati in conformità delle somme esposte sui bollettini di versamento inviati, nel periodo, dallo SCAU.

12. Possono essere corrisposti, con le modalità ed i termini previsti dai commi che precedono, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito rimasto insoluto.

13. L'omesso versamento totale o parziale delle somme da corrispondere alle scadenze di cui ai commi 7 e 9, nonché dei contributi correnti dovuti nell'anno 1995 e nei casi di pagamento rateale, negli anni entro i quali si effettua la rateizzazione, comporta la decadenza dal beneficio della regolarizzazione agevolata disciplinata dal presente articolo.

14. Il pagamento dei debiti contributivi nelle forme di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 estingue i reati previsti in materia di accertamento e di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e di avviamento dei lavoratori, nonché le obbligazioni per sanzioni amministrative. L'accoglimento della domanda di pagamento agevolato sospende i provvedimenti di merito e di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, fino al totale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.

15. I datori di lavoro agricolo sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a tempo determinato ed indeterminato impiegati negli anni 1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 17.

(Suppressione dello SCAU e trasferimento delle relative funzioni all'INPS)

1. Con decorrenza 1° luglio 1995 lo SCAU è soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'INPS con tempi e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 18.

(Norma finanziaria)

1. In conseguenza delle disposizioni contenute nel presente capo, sono ridotti di 1.088 miliardi di lire, per l'anno 1995, gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali interessate.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 19.

(Personale)

1. L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I del predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonché quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.

2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1.

3. L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro è definita, con le procedure di cui all'articolo 10, all'articolo 16, comma 1, lettera *d*), ed all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza. L'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.

4. In relazione all'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni lavorativi, gli stanziamenti ed i fondi comunque utilizzati nell'anno 1994 per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale, ivi compreso quello addetto agli uffici cui si applicano i criteri previsti dall'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 5 per cento per il secondo semestre dell'anno 1995 e per gli anni 1996 e 1997. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono, contestualmente all'applicazione dell'orario previsto dai precedenti commi, alla riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario.

5. È abrogato l'articolo 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette.

7. Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fatta eccezione per la mobilità che può avvenire per la copertura del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di mobilità nelle amministrazioni pubbliche.

8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1° gennaio 1992, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 1997. Fino al 31 dicembre 1997,

in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

10. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano agli enti locali territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e, comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

11. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 24, comma 9, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti locali della regione, che hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto l'approvazione della pianta organica, del piano di risanamento e del bilancio riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico non ricopribili con la riammissione di proprio personale messo in mobilità, possono parimenti dare comunicazione di tali vacanze alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la procedura di mobilità di ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilità da altri enti della regione. Qualora non risultasse possibile, entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione, operare tali trasferimenti, detti enti possono procedere alla copertura dei posti vacanti mediante concorsi pubblici con facoltà di riservare una quota non superiore al 25 per cento dei posti messi a concorso a dipen-

denti già in servizio presso gli enti medesimi.

12. La verifica dei carichi di lavoro di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è preordinata:

a) alla definizione delle dotazioni organiche occorrenti alle singole strutture delle pubbliche amministrazioni;

b) all'individuazione delle procedure;

c) alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione, se necessario, delle procedure medesime.

13. Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale termine la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, procede d'ufficio per le amministrazioni indicate nel comma 15.

14. L'individuazione delle procedure, la loro razionalizzazione, semplificazione ed eventuale riduzione di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 12, sono effettuate e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro prima della successiva verifica biennale dei carichi di lavoro, così da pervenire, nell'arco del primo anno, all'individuazione delle procedure o procedimenti e, entro l'anno successivo, alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione degli stessi. Resta, in ogni caso, ferma la cadenza triennale prevista dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.

15. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di congruità del Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni.

L'esito delle verifiche di congruità delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro è comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruità.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza i dati della rilevazione dei carichi di lavoro delle amministrazioni di cui al comma 15 per monitorare le linee di attività omogenee allo scopo di definire, di concerto con il Ministero del tesoro, i parametri per il dimensionamento delle dotazioni organiche.

17. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117, non possono superare il limite percentuale del 25 per cento.

18. Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla base delle domande degli interessati, i contingenti di cui al comma 17 entro il 30 giugno di ogni anno. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117.

19. Il primo comma dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va interpretato nel senso che l'espressione «primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario», ivi contenuta, si riferisce anche all'assenza di un solo giorno.

20. Al comma 40 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: «le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano» sono inserite le seguenti: «nei casi di congedo straordinario previsti dall'articolo 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè».

21. Dopo il comma 40 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è inserito il seguente:

«40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario può essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi».

22. Il comma 42 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche».

23. Il comma 41 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in modo difforme il congedo straordinario o istituti analoghi comunque denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'articolo 454 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di attività artistiche e sportive

da parte, rispettivamente, del personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica.

24. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio.

25. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è pari a due volte l'importo dello stipendio tabellare determinato a norma del comma 24 del presente articolo.

26. Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria.

27. Le disposizioni di cui ai commi 24, 25 e 26 si applicano per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 1995.

28. È abrogato l'articolo 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

29. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpreta nel senso che gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, ivi previsti, non producono effetti sull'indennità di servizio all'estero che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, rimane stabilita secondo le misure di base previste nella tabella n. 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, in

relazione al posto-funzione conferito con provvedimento formale al personale in servizio all'estero a decorrere dal 1° luglio 1978.

30. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i coefficienti di maggiorazione dell'indennità di sede previsti dall'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, non possono subire variazioni in aumento rispetto alle misure stabilite al 1° gennaio 1994, fatta eccezione per quelle compensative connesse alle eventuali modifiche dei tassi fissi di ragguglio di cui all'articolo 209 del medesimo decreto.

31. Per l'anno 1995 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive nella materia del pubblico impiego.

32. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«18. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e all'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo spostamento da una ad altra sede di servizio sita in diversa località, purchè il cambiamento di sede, da comprovare anche mediante la presentazione di certificato di residenza, comporti un effettivo disagio economico diverso da quello compensato o rimborsato con l'ordinario trattamento economico di trasferimento e dimostrato mediante la produzione di idonea documentazione. Sull'indennità di trasferimento prevista dalle citate leggi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

33. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

34. Le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono norme di indirizzo per le regioni che provvedono nell'ambito della propria autonomia e capacità di spesa. Le regioni si avvalgono altresì della disciplina sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto.

Art. 20.

(Commissioni giudicatrici degli esami di maturità. Semplificazione delle procedure di pagamento del personale della scuola. Università)

1. Al comma 5 dell'articolo 198 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Dall'anno scolastico 1994-95 e fino all'entrata in vigore della riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado e degli esami di maturità, i membri delle commissioni giudicatrici, con esclusione del membro interno, sono scelti tra il personale docente di altre scuole o istituti statali ubicati nella provincia di cui fa parte il comune sede di esame e tra il personale docente che abbia l'abituale dimora nella medesima provincia e, per le specifiche discipline per le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito provinciale, tra il personale proveniente da provincia limitrofa e, in subordi-

ne, da altra provincia della stessa regione o, ulteriormente in subordine, di altra regione. Delle commissioni giudicatrici non possono comunque far parte i docenti appartenenti alla stessa scuola sede di esame, ad eccezione del membro interno».

2. Con decorrenza dall'anno scolastico 1994-1995, i compensi forfettari per gli esami di maturità sono stabiliti entro il limite di spesa complessiva di lire 116 miliardi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I compensi sono onnicomprensivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni. La misura dei compensi è differenziata per i presidenti delle commissioni, per i componenti e per i membri interni e tiene conto delle rispettive provenienze. Agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza è attribuito il compenso stabilito per i presidenti provenienti dalla stessa provincia del comune sede di esame.

3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, ad eccezione di quelle relative al concorso magistrale per titoli ed esami indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1990, già prorogate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dal decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Sono ammessi a concorso i posti per i quali le graduatorie risultano esaurite.

4. A decorrere dal 1° settembre 1995, il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni e degli altri assegni fissi agli insegnanti elementari di ruolo e al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo in servizio negli istituti tecnici, professionali e d'arte è disposto dalle Direzioni provinciali del tesoro a mezzo di ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa.

5. Tutti i provvedimenti riguardanti il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario aventi effetto sul

trattamento economico, ivi compresi quelli concernenti il riconoscimento di servizi e la ricostruzione e progressione di carriera, nonché i provvedimenti di accettazione di dimissioni volontarie ovvero di collocamento a riposo per anzianità di servizio e per limiti di età del medesimo personale, sono devoluti alla competenza dei capi di istituto, sentiti i coordinatori amministrativi, in aggiunta a quelle già ad essi attribuite. Con regolamento ministeriale, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno individuati i singoli provvedimenti che, per effetto della presente disposizione, sono di competenza del capo di istituto. Gli analoghi provvedimenti riguardanti il personale direttivo della scuola restano di competenza dei provveditori agli studi. Il predetto decentramento degli atti di stato giuridico ed economico non può comportare comunque incrementi delle dotazioni organiche del personale amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado.

6. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della pubblica istruzione, determina la data mensile di pagamento degli stipendi al personale di cui al comma 4.

7. Entro il 31 ottobre 1995 sono versate in entrata al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilità speciali scolastiche e sui conti correnti postali e bancari con provenienza dai capitoli 1498, 1499, 1500, nonché le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici, professionali e d'arte con provenienza dai capitoli 1042, 1043, 1044, 2400, 2401 e 2602.

8. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le procedure di erogazione delle spese diverse da quelle di cui al comma 4. Le predette procedure dovranno essere improntate a criteri di semplificazione e snellimento con particolare riguardo all'utilizzo dei sistemi informatici.

9. Per le eventuali gestioni di fondi mediante aperture di credito, il regolamento di cui al comma 8 del presente articolo può prevedere l'applicazione dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

10. L'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, va interpretato nel senso che i benefici ivi previsti sono destinati esclusivamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 21.

(Emolumenti, compensi e indennità)

1. I commi 2 e 3 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti in ragione della loro funzione, condizione e professionalità dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza ovvero da altre amministrazioni ovvero da società e imprese controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altro ente pubblico, anche territoriale, devono essere riversati al netto delle imposte, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3, entro e non oltre il 30 luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione annuale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, a pena della sanzione pari al 20 per cento del reddito stesso.

3. L'obbligo sussiste, nei limiti dell'eventuale parte eccedente l'importo di cui al presente comma che dovesse risultare in sede di dichiarazione annuale, in capo ai soggetti di cui al comma 1 che hanno conseguito un reddito da lavoro autonomo,

ove consentito, nonché redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente per un importo lordo superiore a 200 milioni di lire.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 22.

(Soppressione di regimi fiscali agevolati)

1. Sono soppressi i regimi fiscali agevolati concernenti:

a) le indennità percepite dai membri del Parlamento e del Governo nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte regionali, nonché dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli amministratori locali;

b) gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli regionali;

2. Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con quelle di cui al comma 1 e, in particolare, sono abrogati l'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 19 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

Art. 23.

(Neutralità fiscale delle operazioni societarie di fusione e scissione)

1. Le fusioni e le scissioni di società sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali. Conseguentemente, il disavanzo di fusione e di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate. Ai fondi in sospensione d'imposta continuano, per neutralità, ad essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 123, comma 4, del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se istituiti per effetto di operazioni di concentrazione poste in essere in precedenza dalle società incorporate.

2. Le disposizioni del comma 1, relative ai disavanzi di fusione, si applicano alle operazioni deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

(Norma contro l'elusione)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è sostituito dal seguente:

«1. È consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo, riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti e cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta».

2. Le disposizioni del comma 1, limitatamente alle operazioni di liquidazione, alla valutazione di partecipazioni, alle cessioni di crediti e alle cessioni o valutazioni di valori mobiliari, si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994.

Art. 25.

(Società di comodo. Valutazione dei titoli)

1. Agli effetti del presente articolo si considerano non operative le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, le società cooperative, che hanno meno di cinque dipendenti e ricavi e proventi inferiori a lire 800 milioni escluse

comunque le società che non si trovano in un normale periodo di imposta nonchè le società che si trovano in amministrazione controllata o straordinaria e quelle che hanno iniziato l'attività nel corso dell'esercizio nonchè quelle che entro il 31 maggio 1995 abbiano formalmente deliberato la propria trasformazione in società commerciali di persone.

2. Fino al 31 dicembre 1995 le assegnazioni a singoli soci, persone fisiche ed enti non commerciali, anche per singoli beni, anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 marzo 1995 dalle società non operative di cui al comma 1 esistenti alla data del 30 settembre 1994, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non sono considerate cessioni nè agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, nè agli effetti delle imposte sul reddito, e sono soggette all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta al 50 per cento.

3. Le plusvalenze da rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in sospensione d'imposta già iscritte nei bilanci delle società non operative di cui al comma 1 sono soggette, a decorrere dall'anno d'imposta in cui è stato deliberato lo scioglimento, alle imposte sul reddito.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica a condizione che i soci assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci alla predetta data del 30 settembre 1994 ovvero che vengano iscritti nel libro dei soci, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 1994.

5. Ai fini di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari dei beni derivanti dagli scioglimenti previsti nel comma 2, come valore di acquisto sarà considerato quello iscritto nell'ultimo bilancio della società di cui è stato deliberato lo scioglimento.

6. Fermo l'ordinario potere di accertamento e salva, comunque, la prova contraria, per le società non operative di cui al comma 1, è escluso il riporto a nuovo delle perdite e si presume che il reddito imponibile sia pari al 2 per cento del patrimonio netto, aumentato dei finanziamenti da parte di soci e di terzi destinati a immobilizzazioni aziendali e, comunque, non inferiore a 8 milioni di lire, salvo che per le società a responsabilità limitata il cui capitale non è superiore a 30 milioni di lire per le quali il reddito imponibile comunque non può essere inferiore a 4 milioni di lire.

7. La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 6 non può consistere nella sola corrispondenza alle scritture contabili o alle risultanze del bilancio del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari o temporanee situazioni di mercato anche territoriali, che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, numeri da 1 a 4, del codice civile, ovvero dalla tipologia dell'attività esercitata che obblighi la società a sostenere per più esercizi costi finalizzati alla realizzazione di beni destinati alla cessione.

8. Il comma 2 dell'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche».

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994.

10. Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed equiparate non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società.

Art. 26.

*(Rivalutazione delle rendite dei terreni. Col-
tivazioni di vegetali produttive di reddito
d'impresa. Crediti IVA)*

1. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i vigenti redditi dominicali sono rivalutati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1995 del 55 per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 45 per cento.

2. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994, le percentuali di cui al comma 1 sono rispettivamente ridotte al 37 per cento e al 32 per cento.

3. Le norme in materia di tassazione del reddito d'impresa si applicano in caso di coltivazione industriale di vegetali. Conseguentemente, all'articolo 29, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «dal terreno» sono aggiunte le seguenti: «e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione insiste. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definiti le coltivazioni industriali di vegetali, i requisiti delle strutture fisse e mobili nonché delle serre».

4. Le disposizioni di cui agli articoli 30, secondo comma, e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono intendersi non applicabili nei confronti dell'AIMA e dell'EIMA. Non si fa, comunque, luogo a ripetizioni di somme già rimborsate a detti enti a titolo d'imposta sul valore aggiunto.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994.

Art. 27.

(Beni patrimoniali e demaniali)

1. A decorrere dall'anno 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore ad ottanta milioni di lire; cinque volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, uguale o superiore ad ottanta milioni di lire. Ai fini del calcolo dell'aumento di cui al presente comma non si tiene conto dell'eventuale incremento del canone relativo all'anno 1994, conseguente alla emanazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti ministeriali previsti dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. I soggetti assegnatari sono, comunque, tenuti a corrispondere il canone determinato sulla base dei predetti decreti ministeriali, quando lo stesso sia superiore a quello derivante dall'applicazione del presente comma.

3. Sono esclusi dall'incremento di cui al comma 2 gli alloggi di servizio, quelli in godimento alle vedove di pubblici dipendenti deceduti per causa di servizio, a soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore a quaranta milioni di lire, e alle associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini

di lucro, individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè i beni patrimoniali adibiti ad abitazione e gestiti dagli Istituti autonomi case popolari, già assoggettati al regime dell'equo canone.

4. Le maggiorazioni dei canoni previste dai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 1995, indipendentemente dalla data di scadenza dei rapporti in corso.

5. Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate ai sensi del presente articolo siano considerate eccessive, gli interessati possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la risoluzione del rapporto, restituendo contestualmente il bene.

6. Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, nonchè gli altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, che utilizzano, alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o patrimoniali dello Stato devono comunicare al Ministero delle finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessità di interesse pubblico all'utilizzazione stessa. La comunicazione deve essere inviata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale sono stabilite le relative modalità. La mancata comunicazione entro detto termine comporta la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Con apposito decreto del Ministro della difesa sono disposti le modalità e i tempi di attuazione dell'obbligo dell'Amministrazione della difesa di trasmettere, ad integrazione di quanto stabilito dal presente comma, l'elenco dei beni patrimoniali e demaniali, in uso a qualunque titolo alle Forze Armate, dismessi o dismissibili perchè non più necessari alla difesa del Paese ed altresì in quanto immediatamente alienabili, permutabili o trasferibili per altri impegni.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le superfici

destinate ad attraversamento di torrenti o fiumi, che costituiscono un necessario ed insostituibile accesso a case di civile abitazione su fondo intercluso, sono soggette al pagamento di un canone meramente ricognitorio.

CAPO V

FINANZA REGIONALE E LOCALE

Art. 28.

(Trasferimenti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. A decorrere dall'anno 1995 la quota del 3,10 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi di cui all'articolo 8, primo comma, lettera *a*), della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ridotta al 2,3 per cento.

2. L'autorizzazione di spesa per l'anno 1995 in favore della regione Calabria di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è ridotta di lire 50 miliardi.

3. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 30 aprile 1995; le spese sostenute a decorrere dall'anno 1995 dallo Stato, per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 30 settembre 1995. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e alle province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano

alla competenza dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate di intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato.

4. Le misure del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono elevate rispettivamente al 25 per cento, al 21 per cento e al 19,50 per cento. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci; per i predetti enti cessa l'applicazione dell'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e non si provvede alle compensazioni di cui all'articolo 11, comma 15, del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, anche con riferimento agli esercizi precedenti. Di conseguenza non si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, gli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

5. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al processo di contenimento del fabbisogno del settore statale, nel rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.

6. A decorrere dall'anno 1995 gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla regione Valle d'Aosta e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, a copertura dei disavanzi delle unità sanitarie locali per gli anni dal 1987 al 1991, sono fronteggiati dalla regione e dalle province medesime.

7. Per il triennio 1995-1997 l'assegnazione di fondi alla regione Trentino-Alto Adige di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, è stabilita in lire 6 miliardi annui. Alle ulteriori occorrenze finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate la regione provvede a titolo di concorso al processo di risanamento della finanza pubblica.

8. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Alla individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al comma 1, lettera b), da destinare esclusivamente al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle regioni a statuto ordinario, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con delibera del CIPE, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione fra le regioni della quota variabile nell'ambito di comparti funzionali individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

4. Le regioni sono tenute a presentare annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo finanziati con la quota variabile».

9. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole da: «; le procedure di riparto» fino alla fine del comma sono soppresse. È abrogato il comma 4 del medesimo articolo 12 della citata legge n. 537 del 1993. Le verifiche per l'attuazione degli obiettivi indicate al comma 3 del citato articolo 12 non si applicano agli stanziamenti dei capitoli del bilancio

dello Stato già ricompresi nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

10. Nell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonchè l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina prevista dal capo III del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398».

Art. 29.

(Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali)

1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. È fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel predetto articolo 46 sarà a totale carico dell'ente emittente.

2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmen-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te deficitarie come definite dall'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.

4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito è trasferito al nuovo ente.

5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con *warrant* in azioni di società possedute dagli enti locali.

6. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento - *una tantum* - calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi. È fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato deliberato o in quello successivo se la delibera è adottata nel secondo semestre dello stesso.

7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività. L'ente o gli enti creditizi provvedono ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978,

n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.

8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilascio delle delegazioni di pagamento di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali.

9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio.

10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonchè i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 30.

(Indebitamento degli enti locali dissestati)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 29, comma 2, lettera a), gli enti locali territoriali possono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari purchè:

a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito;

b) abbiano interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali, nonché gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi da assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito.

2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti obbligazionari si applicano le disposizioni recate dall'articolo 29.

3. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione del presente articolo non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti quello per il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 31.

*(Disposizioni relative
alla Cassa depositi e prestiti)*

1. Le annualità da corrispondere per il 1995 alla Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15

dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.

Art. 32.

(Definizione agevolata delle violazioni edilizie)

1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, è

moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un importo pari alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.

3. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro la data del 15 dicembre 1994. La documentazione di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera *b*) del predetto terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 5, degli oneri di concessione di cui al comma 6, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è determinata in modo veritiero e interamente corrisposta, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45

della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione.

4. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 15 dicembre 1994, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente entro il 15 gennaio 1995, il 15 marzo 1995, il 15 giugno 1995 ed il 15 settembre 1995. È consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro il 15 dicembre 1994, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1994. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, e 27 settembre 1994, n. 551, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 settembre 1995.

5. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 15 dicembre 1994. La disposizione di cui sopra non trova applica-

zione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio da determinarsi ai sensi dell'articolo 35, quindicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

6. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria.

7. Le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro il termine del 15 dicembre 1994, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 6, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto sopra, all'intera somma calcolata, in applicazione dei suddetti parametri vigenti alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento entro il 15 dicembre 1994 comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.

8. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 6 e 7. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro sessanta

giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria.

9. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione e degli oneri concessori è ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.

10. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione e degli oneri di concessione è in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto.

11. Il reddito di riferimento di cui al comma 9 è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 10, venga trasferito, con atto *inter vivos* a titolo oneroso a terzi, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del

comma 2, maggiorata degli interessi nella misura legale. Il versamento della somma eccedente deve essere effettuato, a pena di nullità dell'atto di trasferimento dell'immobile, entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento.

12. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1, le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo e settimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 3 è integrata dal certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera *d*), della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera *c*) del settimo comma dell'articolo 34 è aumentata al 50 per cento.

13. Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificativi di quelli sopra indicati.

Art. 33.

(Sistema di finanziamento CONSOB)

1. Ai fini del suo completo autofinanziamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) determina l'ammontare dei corrispettivi per i servizi istituzionali da essa resi in base alle leggi, quali la tenuta degli albi, lo svolgimento di esami di abilitazione, la vigilanza sull'adempimento degli obblighi informativi verso il mercato, i controlli sulle attività di revisione dei bilanci, di promozione di servizi finanziari, di intermediazione mobiliare e di sollecitazione del pubblico risparmio nonché l'accesso alle informazioni organizzate in sistemi gestiti dalla CONSOB.

2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono rese esecutive con le procedure indicate dall'articolo 1, nono comma, del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.

3. I corrispettivi di cui al comma 1 sono versati direttamente alla CONSOB e vengono iscritti in apposita voce del relativo bilancio di previsione.

4. A far data dal 1° gennaio 1996 il fondo per il funzionamento della CONSOB, previsto dall'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, viene annualmente ridotto, con decreti del Ministro del tesoro, in misura pari alle entrate realizzate nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, in attuazione del comma 1.

Art. 34.

(Alloggi militari e delle Forze di polizia)

1. Ai fini della determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di servizio per il personale militare, con esclusione degli alloggi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, si applicano le disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone per la locazione di alloggi privati.

2. Nell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e nell'articolo 7, comma 3, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, le parole: «sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone per la locazione di alloggi privati».

3. La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), della legge 1° dicembre 1986, n. 831. Gli alloggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), della legge 1° dicembre 1986, n. 831, rientrano nella previsione dell'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento indicate dall'articolo 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono rideterminate, rispettivamente, nel 5 per cento e nel 20 per cento.

Art. 35.

(Contratti pubblici)

1. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Contratti pubblici)*. - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

2. È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.

3. Alle finalità previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle responsabilità previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, effettuano le acquisizioni di beni e servizi al miglior prezzo di mercato ove rilevabile.

6. Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e degli altri istituti facenti parte del sistema statistico nazionale, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni. L'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione dei medesimi beni e servizi, secondo le caratteristiche, le quantità trattate, le modalità di scelta del contraente, i termini di pagamento e di consegna. L'ISTAT provvede alla comparazione tra i prezzi di mercato e quelli pagati dalle pubbliche amministrazioni. Gli elenchi dei prezzi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

7. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.

8. Al fine di favorire la massima trasparenza delle transazioni, il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, per i beni di propria competenza, provvede alla pubblicazione di schemi di capitolato.

9. I dati elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono elementi per i nuclei di valutazione dei dirigenti e per gli organi di controllo interni, nonchè per l'analisi dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del contraente ed in assenza dei dati orientativi di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ai fini dell'applicazione del comma 2.

11. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuano, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, dirigenti responsabili delle acquisizioni di beni e servizi, alle cui dipendenze sono posti i consegnatari.

12. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, un "comitato per l'acquisizione di beni e servizi", con il compito di curare ed espletare, a richiesta e per conto delle amministrazioni interessate, procedure per l'acquisizione di beni e servizi. La richiesta può essere avanzata anche congiuntamente da più amministrazioni allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed economie procedurali.

13. I comitati di cui al comma 12 sono composti da un funzionario con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e da quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Provveditorato generale dello Stato e dalla regione o dalla

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provincia autonoma. I componenti sono scelti prioritariamente tra il personale che presta servizio nella sede ove opera il comitato.

14. Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante dell'amministrazione direttamente interessata alle acquisizioni.

15. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra nei compiti di istituto e non dà titolo a compensi aggiuntivi a quelli corrisposti dall'amministrazione di appartenenza.

16. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il funzionamento dei comitati di cui al comma 12 ed i rapporti con le amministrazioni interessate all'acquisizione di beni e servizi.

17. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'Autorità, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, può stipulare convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al prescritto parere di congruità economica".

18. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.

19. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni».

2. Il regolamento di cui al comma 16 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea, si provvede alla determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità degli interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali regolati, da ultimo, dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

Art. 37.

*(Riduzione delle spese
per l'acquisto di beni e servizi)*

1. Per l'anno 1995, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti di 214 miliardi di lire. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

TABELLA A
(articolo 10, comma 1)

ETÀ RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

Periodo di riferimento	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995	61° anno	56° anno
dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996	62° anno	57° anno
dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998	63° anno	58° anno
dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999	64° anno	59° anno
dal 1° gennaio 2000 in poi	65° anno	60° anno

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B
(articolo 32, comma 4)

IMPORTO FISSO DA VERSARE ENTRO IL 15 DICEMBRE 1994

Tipologia di abuso	Importo dovuto Lire
Opere edilizie fino a 100 metri cubi	800.000
Opere edilizie fino a 200 metri cubi	2.000.000
Opere edilizie fino a 400 metri cubi	4.000.000
Opere edilizie fino a 750 metri cubi	7.000.000

TABELLA C
(articolo 32, comma 6)

**CONTRIBUTI DI CONCESSIONE
RIPARTITI PER POPOLAZIONE DEL COMUNE**

Numero abitanti	Nuove costruzioni ampliamenti Lire/mq	Ristrutturazioni modifiche destinazione d'uso Lire/mq
Fino a 3.000	30.000	15.000
Da 3.001 a 20.000	60.000	30.000
Da 20.001 a 100.000	90.000	45.000
Da 100.001 a 300.000	120.000	60.000
Oltre i 300.000	150.000	75.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

(articolo 32, comma 9)

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'OBLAZIONE E DEGLI ONERI CONCESSORI DOVUTI NEI CASI DI ABUSIVISMO DETERMINATO DA SITUAZIONI DI ESTREMO DISAGIO ABITATIVO

a) *Riduzione dell'oblazione e degli oneri concessori in relazione ai limiti di reddito.*

Per nucleo familiare (redditi diversi da quelli da lavoro dipendente):

	Percentuale di riduzione
Limiti di reddito fino a:	-
1) lire 15.000.000	50%
2) lire 25.000.000	30%
3) lire 30.000.000	25%

b) *Riduzione dell'oblazione e degli oneri concessori in relazione ai limiti di reddito.*

Per nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente):

	Percentuale di riduzione
Limiti di reddito fino a:	-
a) lire 24.000.000	50%
b) lire 40.000.000	30%
c) lire 48.000.000	25%

c) *Correlazione percentuale dell'oblazione e degli oneri concessori in relazione all'ubicazione dell'immobile [da applicare agli importi calcolati sulla base di quanto previsto sub a) e b)]:*

1) Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti:

Zone	Valori di calcolo
-	-
1.1) zona agricola	0,85
1.2) zona edificata periferica	1
1.3) zona edificata compresa fra quella periferica ed il centro storico	1,20
1.4) zona di particolare pregio sorta nella zona edificata o nella zona agricola	1,20
1.5) centro storico	1,30

2) Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti:

Zone	Valori di calcolo
-	-
2.1) zona agricola	0,85
2.2) centro edificato	1
2.3) centro storico	1,10

3) Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti:

Valore di calcolo 1 per tutte le zone del territorio comunale.

